

Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale del 7 ottobre 2005² sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 1

¹ Dopo l'approvazione del consuntivo, l'importo massimo fissato per le uscite totali dell'anno precedente è rettificato sulla base delle entrate ordinarie effettivamente conseguite.

Art. 17a (nuovo) Conto di ammortamento

¹ Le entrate o le uscite straordinarie iscritte nel consuntivo sono accreditate o addebitate a un conto di ammortamento distinto dal consuntivo.

² Nel conto di ammortamento non vengono tuttavia allibrate:

- a. le entrate straordinarie a destinazione vincolata;
- b. le uscite straordinarie coperte da entrate secondo la lettera a.

Art. 17b (nuovo) Disavanzi del conto di ammortamento

¹ I disavanzi del conto di ammortamento dell'esercizio annuale precedente devono essere compensati sull'arco dei sei esercizi annuali successivi per il tramite della riduzione dell'importo massimo di cui agli articoli 13 o 15.

² Se il disavanzo del conto di ammortamento supera di oltre lo 0,5 per cento l'importo massimo di cui all'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale, il termine previsto dal capoverso 1 decorre nuovamente.

³ L'obbligo di equilibrare il conto di ammortamento è differito fintantoché non sarà eliminato il disavanzo del conto di compensazione di cui all'articolo 17.

¹ FF 2008 ...

² RS 611.0

⁴ L'Assemblea federale determina ogni anno l'ammontare delle riduzioni in occasione dell'adozione del preventivo.

Art. 17c (nuovo) Risparmi preventivabili

¹ Al fine di compensare disavanzi prevedibili del conto di ammortamento, l'Assemblea federale può, al momento dell'adozione del preventivo, ridurre l'importo massimo di cui agli articoli 13 o 15.

² La riduzione presuppone che il conto di compensazione ai sensi dell'articolo 16 sia almeno in pareggio.

Art. 17d (nuovo) Accrediti al conto di ammortamento

Le riduzioni di cui agli articoli 17b capoverso 1 o 17c sono accreditate al conto di ammortamento, purché l'accredito non gravi il conto di compensazione.

Art. 18 cpv. 1 Frase introduttiva

¹ Il Consiglio federale realizza le riduzioni di cui all'articolo 17, 17b capoverso 1 oppure 17c come segue:

...

Art. 66 Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, il saldo del conto di compensazione di cui all'articolo 16 capoverso 2 si riduce di ... miliardi di franchi.

² L'articolo 17a si applica a tutte le entrate e uscite straordinarie dell'esercizio annuale in corso al momento dell'entrata in vigore.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.